

REPERTORIO N. 265/A

**ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
SERVIZI ACCESSORI). CIG 915803598D**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno nove (9) del mese di febbraio, in Varese, presso i locali dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi dell'Insubria, via Ravasi, 2, avanti a me Dott. *****, Ufficiale Rogante dell'Università degli Studi dell'Insubria, nominato con Decreto del Direttore Generale 29 marzo 2022, rep. n. 264, a norma di quanto previsto nella parte 7.7 del Manuale di amministrazione e contabilità, con l'assenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato e con il mio assenso, sono comparsi:

- l'Arch. *****, nato a *****, il *****, Procuratore con potere di rappresentanza legale della società Settanta7 srl (cod. fisc. n. 12396810017), con sede in Corso Re Umberto, 13 - 10121 Torino, come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino in data 22 settembre 2022 N. T 488892480, la quale interviene al presente atto in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di professionisti, di seguito denominato Appaltatore, costituito dai seguenti mandanti: Ing. Emanuele Fornalè (cod. fisc. n. FRNMNL81H03L781R), con studio in Via Molina n. 3 - 37060 Sona (VR) - società Stain Engineering srl (cod. fisc. n. 01508710223), con sede in Viale Verona n. 190/14 - 38123 Trento, con lo Studio Perillo srl (cod. fisc. n. 08464820722), con sede in Via Cavour n. 4 - 70027 Palo del Colle (BA) e Arch. Luca Galleano (Cod. fisc. n. GLLLCU92A11D205I), con studio in Via Giulio Biglieri n. 40 - 10126

Torino, in forza del mandato collettivo speciale con rappresentanza del 13 dicembre 2022 rep. n. 34792 raccolta n. 20813 del Dott. Salvatore Barbagallo, Notaio in Torino, registrato all'ufficio Territoriale di Torino - DP II il 16 dicembre 2022 n. 59225 Serie 1T' (Allegato n. 3);

- il Dott. *****, nato a ***** il *****, nella sua qualità di Direttore Generale dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (cod. fisc. n. 95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei necessari poteri per la firma del presente atto, ai sensi della parte 7.7 del Manuale di Amministrazione e Contabilità, di seguito denominato Università;

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 21 febbraio 2022, n. 37, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 60 del D. Lgs.50/2016 e l'art. 2 della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" e s.m.i. con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs 50/2016, relativo ai servizi di ingegneria e architettura (Progettazione, Direzione Lavori e Servizi Accessori) della durata di trentasei mesi, per un importo complessivo di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) oltre contributo previdenziale 4% e IVA 22%;

- che, in forza della predetta delibera, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudicata ai seguenti quattro concorrenti, nell'ordine derivante dal punteggio complessivo totalizzato:

- MATE Società Cooperativa - P.IVA 03419611201, con sede in Via San Felice, 21 40122 Bologna, prima classificata;
 - Raggruppamento temporaneo di professionisti Settanta7 srl - Ing. Emanuele Fornalè - Stain Engineering srl - Studio Perillo srl - Arch. Luca Galleano - P.IVA 12396810017, con sede in Corso Re Umberto, 13 - 10121 Torino, seconda classificata;
 - Raggruppamento temporaneo di professionisti Studio Calvi s.r.l. - Lamberto Rossi Associati - Consult Engineering s.r.l STP - Arch. Ciarallo Giorgio - P.IVA 01673290183, con sede in Via Severino Boezio, 10 - 27100 Pavia, terza classificata;
 - General Planning srl - P.IVA 00870870151, con sede in Viale Liguria, 24 - 20143 Milano, quarta classificata;
 - che, a prescindere dai ribassi percentuali offerti dagli aggiudicatari in sede di gara, l'importo dell'accordo quadro sarà in ogni caso pari a complessivi € 2.500.000,00 oltre contributo previdenziale 4% e I.V.A. 22%, come stabilito dall'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto;
- quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano il seguente accordo quadro:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura, attività di supporto al RUP, predisposizione di documentazione tecnico economica, di appalto e di sicurezza nei cantieri, Direzione Lavori e Direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

e altre prestazioni accessorie, come meglio dettagliato all'art. 5.2 "Oggetto dell'accordo quadro" e all'art. 6 "Contenuto dei servizi" del Capitolato speciale d'appalto, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile e successivi Decreti Attuativi del Codice, dal D.lgs. 81/2008, dalle norme e regolamenti tutti disciplinanti le specifiche prestazioni, dall'Accordo Quadro e dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 2 - Documenti dell'accordo quadro

Formano parte integrante dell'accordo quadro:

- il Capitolato speciale d'appalto (All. 1);
- l'offerta economica (All. 2);
- l'offerta tecnica;
- l'Atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti e Imprese rep. n. 34792/2022 (All. 3).

L'offerta tecnica è depositata agli atti dell'Università e si intende facente parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegata.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici".

Art. 3 - Ammontare dell'accordo quadro

L'importo complessivo massimo stimato per i servizi oggetto del presente Accordo Quadro è pari a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) oltre contributo previdenziale 4% e IVA 22%.

Si precisa che l'importo sopra indicato rappresenta il tetto massimo di spesa. L'Università, ai sensi dell'art. 5.6 "Contratti attuativi minimi garantiti" del Capitolato speciale d'appalto, si impegna a conferire all'Appaltatore, in virtù della

seconda posizione raggiunta in graduatoria finale, contratti attuativi per un importo complessivo minimo garantito pari ad € 300.000,00 (euro trecentomila/00) al netto dello sconto offerto, pari alla percentuale di ribasso del 57,47% sui corrispettivi determinati ai sensi dell'art 11.1,11.2, 11.3 ,11.4, oltre contributo previdenziale 4% e IVA 22%.

Art. 4 - Durata dell'accordo quadro

L'Accordo Quadro avrà durata presunta di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e comunque sino all'esaurimento dell'importo complessivo.

Pertanto, considerata la non prevedibilità del numero e del valore dei servizi da ordinare, qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l'Accordo sarà anticipatamente chiuso.

Non è prevista alcuna proroga o rinnovo alla scadenza del contratto, pertanto, laddove nel termine dei tre anni non si dovesse esaurire la somma sopra indicata, l'accordo quadro sarà da considerarsi comunque concluso.

Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno impartiti dal R.U.P. o D.E.C. e stabilite nel Contratto Attuativo o nell'Ordine di servizio.

I singoli Contratti potranno essere assegnati fino all'ultimo giorno di validità dell'Accordo e la relativa durata sarà precisata nei Documenti di Assegnazione: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo.

Art. 5 - Contratti attuativi

L'affidamento dei singoli contratti attuativi avverrà secondo le modalità definite all'art. 12 "Assegnazione dei contratti attuativi" del Capitolato speciale d'appalto. Le prestazioni dei singoli contratti attuativi devono essere eseguite secondo le

specifiche contenute nell'art. 5 "Oggetto, ammontare, durata dell'accordo quadro, numero di operatori economici selezionati e contratti attuativi minimi garantiti" e nell'art. 6 "Contenuto dei servizi" del Capitolato speciale d'appalto, come integrati dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. I singoli contratti attuativi saranno formalizzati secondo le modalità previste dall'art 12.6 del CSA.

Art. 6 - Compensi e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo del singolo Contratto Attuativo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dal Capitolato speciale d'appalto che si intende integralmente richiamato, in particolare si rimanda agli artt. 11 "Determinazione dei compensi", 12 "Assegnazione di contratti attuativi" e 18 "Pagamenti".

L'Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al Codice univoco ufficio 7PLP8B.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG DERIVATO) e, se previsto dal contratto attuativo, il codice unico di progetto (CUP), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. L'Appaltatore è tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG derivato riportato nei contratti attuativi. L'Appaltatore ha

comunicato gli estremi del predetto conto corrente e si impegna a comunicare all'Università ogni variazione relativa alle notizie, ogniqualevolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all'Università e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. L'Appaltatore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della legge 136/2010. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'Appaltatore, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Art. 7 - Termini di esecuzione delle prestazioni e penali

Ai sensi dell'art. 7 "Termini di esecuzione della prestazione" del Capitolato speciale d'appalto, il tempo utile per dare ultimati i singoli contratti attuativi è

definito ed indicato nel rispettivo Contratto Attuativo.

Le sospensioni o le dilazioni dei termini sono disciplinate all'art. 20 "Sospensioni e dilazione dei termini" del Capitolato speciale d'appalto.

Qualora, nell'esecuzione delle prestazioni, si verificassero delle inadempienze dell'Appaltatore, oltre al mancato pagamento del servizio, l'Università, a prescindere dall'eventuale ordine di eseguire nuovamente la prestazione, applicherà le penali previste all'art. 14 "Penali" del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 8 - Sicurezza

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Non sono pertanto previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici da interferenze.

Art. 9 - Subappalto

È ammesso il subappalto, purché espressamente autorizzato dall'Università, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle condizioni indicate nell'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore ha indicato in offerta che intende concedere in subappalto le seguenti prestazioni: indagini geologiche, geotecniche e sismiche; prove e analisi di laboratorio (a laboratorio qualificato in possesso di autorizzazione ministeriale

di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001); sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche; redazione grafica degli elaborati progettuali; attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'architettura e dell'ingegneria per le quali siano richieste apposite certificazioni o competenze.

L'Appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Università in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e c) dell'art 105 del Codice l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del Contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

L'Università si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il singolo Contratto Attuativo o l'Accordo Quadro qualora l'Appaltatore si rendesse gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni. Tale facoltà sarà esercitabile comunicando all'Appaltatore stesso la decisione, senza che ciò costituisca rinuncia al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

La risoluzione della singola Assegnazione o dell'Accordo Quadro avverrà, previa intimazione da parte dell'Università ad adempiere o a rimuovere l'inadempienza, con comunicazione scritta tramite PEC, con la quale sia indicato all'Appaltatore un termine dalla sua ricezione per l'adempimento (art. 1454 C.C.). Il termine sarà stabilito dall'Università tenendo conto, in modo particolare, della natura e tipologia dell'obbligazione inadempita, e non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni, salvo i casi d'urgenza.

Trascorso infruttuosamente tale termine l'Università potrà dichiarare risolta l'Assegnazione o l'Accordo Quadro, a seconda della riferibilità ad uno o all'altro dell'inadempimento.

Ai sensi dell'art. 1456 C.C., l'Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto a semplice comunicazione PEC al verificarsi dei seguenti casi, che vengono concordemente qualificati come grave inadempimento:

- tre gravi inosservanze, anche non consecutive, delle clausole dell'Accordo Quadro;
- tre rifiuti di Assegnazione Diretta (due se consecutivi);
- tre mancate presentazioni di offerte (due se consecutive) ovvero la formulazione di tre offerte non idonee (due se consecutive), in caso di Richiesta di Offerta;
- tre mancate partecipazioni ad Assegnazioni con Rilancio (due se consecutive);

- due risoluzioni per inadempimento di singoli contratti attuativi;
- la sospensione o il ritardo unilaterale dei servizi;
- la mancata esibizione o la mancata integrazione del documento di conferimento dei poteri di gestione dell'Accordo Quadro al Responsabile Tecnico;
- il mancato mantenimento dei requisiti previsti nel Capitolato speciale d'appalto integrati da quelli indicati nell'offerta tecnica per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
- il mancato ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio dell'attività affidata;
- quattro richieste, anche non consecutive ed eventualmente relative anche a servizi diversi, di adempimento tramite diffida;
- la grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- la cessione dell'azienda, dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente, fatto salvo quanto previsto agli artt. 48 e 110 del Codice;
- la cessione a terzi, in tutto o in parte, dell'Accordo e/o di uno o più singoli incarichi;
- in caso, per tre volte anche non consecutive, l'applicazione delle penali relative ad un servizio superi il 10% del corrispettivo previsto per il servizio stesso al netto dello sconto di gara;
- tre errori di progettazione per progetti differenti;
- tre carenze nella tenuta dei documenti di cantiere e relativa contabilità;
- tre carenze nella gestione delle attività affidate in relazione all'applicazione del

D. Lgs. 81/08;

- in caso di occorrenza di infortunio in cantiere dipendente dall'attività del CSE;
- in caso di DURC o Regolarità Contributiva Cassa Professionisti irregolare per due volte consecutive;
- la cessione del contratto o subappalti non autorizzati dall'Università;
- le ipotesi previste dall'art. 108 del Codice;
- le facoltà concesse dal Codice Civile, di cui l'Università può avvalersi in qualsiasi momento dell'esecuzione.

Al verificarsi della risoluzione, l'Università seguirà la procedura disciplinata dagli artt. 108 e seguenti del Codice. All'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Università dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

L'Università procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro anche qualora l'Appaltatore risulterà responsabile di uno dei seguenti comportamenti ritenuti grave inadempimento:

- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate ed in essere alla data in cui è

dichiarata, salvo non venga espressamente dispensato.

A seguito della risoluzione l'Università avrà facoltà di affidare a terzi l'Appalto. Nel caso in cui non fosse possibile stipulare l'Accordo utilizzando la graduatoria di gara, l'Appaltatore sarà tenuto anche al rimborso delle spese per lo svolgimento di una nuova procedura di gara. In tal caso, l'Università incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo Quadro e provvederà ad addebitare all'Appaltatore, eventualmente anche sulle fatture in sospeso, il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 12 - Recesso

L'Università potrà recedere in qualunque momento dall'Accordo Quadro o dai singoli Contratti attuativi, anche se è stata iniziata l'esecuzione delle prestazioni, tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1671 c.c.

Art. 13 - Coperture assicurative

Ai fini di assolvere alla prescrizione di cui al combinato disposto dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 17 "Coperture Assicurative" del Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore ha stipulato le seguenti polizze di responsabilità civile professionale attualmente in corso di validità: polizza n. PI-18311415H0 emessa da Arch Insurance Company (Europe) Ltd. in data 22 dicembre 2015 per la società Stain Engineering srl, con relativi rinnovi n. PI 18331420M5 e PI18311421N6; polizza N. PI-33959922N4 emesso da Arch Insurance Company (Europe) Ltd. in data 7 marzo 2022 per l'Ing. Emanuele Fornalè come integrata dall'appendice N. PI-33959922N4/1; polizza n. IFL0008956.010858 come integrata dall'appendice di rinnovo n. 1 emessa dalla

società AIG Advisors in data 23 agosto 2022 per l'Arch. Luca Galleano; polizza n. 1836984 emessa dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. in data 1 febbraio 2022 per la società Settanta7 srl; polizza n. 00039332300330 emessa dalla società Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. in data 4 maggio 2022 per lo Studio Perillo srl; polizza n. 450A8268 emessa dalla società Zurich in data 3 settembre 2022 per la società Settanta7 srl;

La copertura assicurativa decorre dalla data di validità dell'Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art 102 codice contratti. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Università.

Art. 14 - Garanzie definitive

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 16 "Cauzione definitiva" del Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dei contratti attuativi e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, ha costituito una garanzia a titolo di cauzione definitiva con garanzia fidejussoria n. 2368224 per l'importo di € 142.410,00 rilasciata dalla società Coface in data 12 dicembre 2022 e valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei servizi prestati.

L'importo è stato ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e successive modificazioni, in quanto l'Appaltatore possiede le certificazioni ISO 9001:2015 in corso di validità.

Il valore della garanzia è stato determinato sull'importo minimo garantito.

L'Appaltatore, prima della stipula di ogni contratto attuativo eccedente il minimo garantito, si impegna a presentare idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, a garanzia dell'esecuzione del contratto stesso, per un importo minimo pari al 10% dell'importo contrattuale o per quello maggiore stabilito nei casi di cui al comma 1 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Università dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei servizi prestati.

Art. 15 - Oneri e spese contrattuali

A carico dell'Appaltatore graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Università.

Art. 16 - Tutela della privacy e trattamento dei dati

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati)

effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Università ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it - PEC: privacy@pec.uninsubria.it

L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti dell'Università anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere il concorrente alla procedura di gara.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro

trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

Art. 17 - Controversie e foro competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo al Professionista di sospendere unilateralmente il servizio né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione non conterrà clausola compromissoria.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 18 - Approvazione specifica di clausole

L'Appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, dettagliate negli articoli 3, 4, 6, 10, 11, 12 e 17 ha dichiarato di approvarle specificatamente ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II co. cc.

Io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su nr. 18 (diciotto) pagine, di cui nr. 17 (diciassette) interamente scritte e l'ultima di righe 9 (nove) dandone lettura alle parti, con esclusione, per espressa dispensa ricevuta, degli allegati dei quali dichiarano avere puntuale conoscenza, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, sottoscrivendolo insieme a me con l'uso di certificati di firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in corso di validità, non revocati o sospesi come da me verificato.

L'APPALTATORE

Arch. ***** (*firmato digitalmente*)

L'UNIVERSITÀ

Dott. ***** (*firmato digitalmente*)

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott. ***** (*firmato digitalmente*)